

Pierangelo Buongiorno

Università degli Studi di Macerata

Gli accordi politici tra Cesare, Pompeo e Crasso: note in margine a un recente libro *

ABSTRACT – This article offers a rigorous reassessment of Minasola's recent monograph on the so-called first triumvirate, arguing that its central claim – namely, the constitutional relevance of the pact between Caesar, Pompey and Crassus – rests on methodologically fragile foundations. While acknowledging the value of the author's reconstruction of the 59 BCE legislation, the review contends that the book conflates political efficacy with constitutional transformation and employs the category of *collegium* more as a rhetorical device than as an analytical tool. The article highlights recurrent issues of anachronism, insufficient engagement with ancient evidence, and extensive self-reuse of previously published material. It concludes that the triumviral pact is better understood as a potent but informal *societas potentiae* rather than as a para-institutional structure capable of reshaping the republican constitution.

1. Il volume che Castrenze Minasola (di seguito M.) ha pubblicato di recente nella collana *Le vie del diritto*, diretta fra gli altri dalla sua maestra Maria Miceli, si propone un obiettivo dichiaratamente ambizioso: rileggere il cosiddetto primo triumvirato – accordo politico stretto intorno al 60 a.C. tra Caio Giulio Cesare, Gneo Pompeo Magno e Marco Licinio Crasso – evidenziandone una «rilevanza costituzionale» che il dibattito scientifico tradizionale, a giudizio di M., avrebbe sistematicamente negato o sottovalutato.

Come chiarito nella *Premessa* (p. 14), si tratta di un «riscatto» rispetto all'impostazione maggioritaria, secondo cui il patto triumvirale non sarebbe stato altro che un accordo meramente privato, di natura fattuale, sorretto dalla peculiare congiuntura politica in cui Roma versava nel pieno del quarto di secolo seguito alla deposizione della dittatura da parte di Silla; aspetto – quest'ultimo – ribadito dalle

* A proposito di C. MINASOLA, *Il patto triumvirale tra Cesare, Pompeo e Crasso (60-53 a.C.): dalla sua genesi politica ai suoi effetti sulla costituzione romana tardo-repubblicana*, Roma, 2025, p. 184.

ricerche coordinate da Maria Teresa Schettino e Giuseppe Zecchini in due volumi collettanei non noti a M. (*La generazione postsillana. Il patrimonio memoriale*, Roma-Bristol, 2019, e *Héritages de Sylla*, Roma-Bristol, 2021).

La tesi portante del libro di M. è invece che l'alleanza abbia generato una struttura giuridica permanente – definita, in senso paradigmatico, «*collegium* di élite» (p. 14 e 77) – capace di governare occultamente le istituzioni repubblicane dal 60 al 53 a.C. sotto la direzione di Cesare, lasciando formalmente immutate le strutture costituzionali.

L'opera muove da un interrogativo in astratto interessante: in che misura gli accordi fra Cesare, Pompeo e Crasso, pur privi di formale riconoscimento normativo, produssero effetti di natura costituzionale? La domanda, del resto, è stata posta in varie forme della storiografia giuridica moderna: da De Martino a Cerami, da Petrucci a Costabile, fino ai più recenti contributi di Licandro e Schettino, per limitarsi agli autori italiani che M. mostra di prediligere.

M. vi torna con l'ambizione di tentare un'articolazione d'analisi fra istituti e categorie del diritto privato (i *collegia*) e la storia costituzionale. Il libro si compone di sei capitoli, seguiti da conclusioni, abstract bilingue (italiano e inglese), indice bibliografico e indice degli autori e delle fonti (che sembra costituire – ma non lo è – un doppiopione di un altro indice delle fonti: v. *infra*, § 10). Il cap. I affronta la genesi e il tempo dell'accordo triumvirale; il cap. II il «bilanciamento» degli interessi dei triumviri nella legislazione del consolato di Cesare del 59 a.C.; il cap. III le potenzialità espansive del modello e la seconda fase del triumvirato (all'indomani del convegno di Lucca del 56 a.C.); il cap. IV esamina il secondo consolato «triumvirale» di Pompeo e Crasso del 55 a.C. con la relativa legislazione; il cap. V pone l'accento sui limiti strutturali e il declino del triumvirato attraverso il *bellum Parthicum*; il cap. VI si sofferma infine sulla pretesa funzione «parzialmente stabilizzante» della nuova collegialità triumvirale e i suoi limiti autocratici.

2. La proposta più originale del volume – e al tempo stesso quella che desta le maggiori perplessità – è il richiamo alla categoria giuridica dei *collegia* per interpretare la natura dell'alleanza triumvirale. Nel capitolo I M. muove dal celebre principio *tres faciunt collegium*, consolidatosi all'epoca di Nerazio Prisco, come riferito in D. 50.16.85 (Marcell. 1 dig.), per sostenere che Cesare, Pompeo e Crasso, stringendo un patto (in senso paradigmatico definito una *lex collegii*) di non danneggiarsi vicendevolmente nella gestione della *res publica* (Suet. *Iul.* 19.2), avrebbero dato vita a un *collegium*. In quanto tale, questa struttura associativa privata sarebbe risultata peraltro sostanzialmente illecita, perché finalizzata – per riprendere la formula di Livio (*per.* 103) – a *rem publicam invadere*, ovvero a impadronirsi del controllo delle istituzioni repubblicane.

M., invece, riconosce a tale patto ricadute dirette di ordine costituzionale. Inquadrandolo come un *collegium*, egli accosta l'esperienza triumvirale di Cesare,

Pompeo e Crasso al diritto associativo romano, per come esso si era sviluppato nel corso dell'età repubblicana. Si apre così una linea di dialogo ideale con un intero filone dottrinale, che va da Mommsen a Coli, da De Robertis fino a un precedente volume dedicato dallo stesso M. ai *collegia* (2021), con il quale aveva tentato di indagare il rapporto fra libertà associativa e ordine pubblico nella tarda età repubblicana.

Tuttavia, il *thema demonstrandum* resta sullo sfondo. Le fonti antiche che definiscono il triumvirato come *societas* e, soprattutto, *potentiae societas* (Vell. 2.44.1), pur meritando esegesi di ben ampio respiro (che significa davvero, in questi contesti, *societas?* e *potentia?*), restano confinate nelle note e sono sostituite da rinvii ad «autorevole dottrina», ritenuta sufficiente a comprovare una natura contrattualistica del triumvirato che andava dimostrata *aliunde*. Rassicurato da questa presunta dimostrazione della «genesì contrattuale» del triumvirato, M. arriva ad affermare che «tale accordo» ebbe «una notevole rilevanza costituzionale, stante la capacità di modificare sostanzialmente l'assetto costituzionale repubblicano tradizionale, pur mantenendo inalterata formalmente la costituzione da esplicite riforme costituzionali» (p. 43). Al di là della formulazione non proprio felice, tale assunto, oltre che indimostrato, appare internamente contraddittorio, perché attribuisce all'accordo triumvirale una capacità di «modificare sostanzialmente l'assetto costituzionale repubblicano» e, allo stesso tempo, di lasciare «inalterata formalmente» la costituzione, quasi che la costituzione romana potesse pensarsi come un involucro normativo separabile dal concreto funzionamento delle sue magistrature, dei comizi, del senato e delle pratiche politiche che ne costituivano la trama effettiva. Sennonché, se (come del resto sappiamo) il patto fra Cesare, Pompeo e Crasso non introdusse alcuna magistratura nuova, non creò competenze proprie, non stabilì procedure, non istituì organi, non produsse una forma riconoscibile di governo e agì solo attraverso strumenti già esistenti – consolati, tribunati, leggi comiziali, assegnazioni provinciali, sostegno delle clientele, più o meno tangibili pressioni politiche – allora esso non “modificò” in alcun modo la costituzione in senso tecnico, bensì ne condizionò, anche profondamente, l'esercizio. Se, invece, si considera tale patto come idoneo a trasformare l'assetto costituzionale, occorrerebbe ammettere allora che tale trasformazione non sarebbe potuta avvenire senza riforme, ma proprio mediante atti, leggi e prassi istituzionali che ne avrebbero condizionato gli equilibri. L'argomento, dunque, oscilla fra due piani che non vengono sufficientemente distinti: quello della rilevanza politico-costituzionale e quello della modificazione costituzionale propriamente detta. M. finisce così per presentare come mutamento dell'ordinamento ciò che, più prudentemente, dovrebbe essere descritto come una deformazione personalistica e consociativa del suo funzionamento.

D'altra parte, l'impostazione della ricerca elude una domanda centrale nell'analisi del tema affrontato, perché neppure si pone il problema del possibile

uso della categoria del *collegium* come nulla più che un abile espediente retorico. Il problema fondamentale è di metodo. In sede di premessa M. aveva affermato di considerare il triumvirato alla stregua di un *collegium* solo «in senso paradigmatico», come a voler avvertire che si trattava di un accostamento analogico e non di una qualificazione tecnica. Una cautela apprezzabile, rispetto alla quale però egli stesso cade in contraddizione. Resta inevaso pertanto un fondamentale quesito: se il *collegium* triumvirale è tale solo «in senso paradigmatico», che cosa aggiunge questa etichetta a quanto già sapevamo? Il rischio è che la categoria funzioni come metafora descrittiva piuttosto che come strumento analitico capace di generare nuove conclusioni rilevanti sul piano del diritto pubblico romano.

Per puntellare la propria tesi, M. avrebbe dovuto precisare con maggiore rigore in quali sensi tecnici la struttura triumvirale si avvicinasse e in quali si allontanasse da un *collegium* propriamente detto; e, soprattutto, in che modo tale accordo ottenesse riconoscimento sul piano pubblicistico. Basti pensare, a tacer d'altro, alla questione delle sue modalità di costituzione: un elemento che il libro sfiora appena (manca infatti un'attenta esegesi del testo dioneo sul "giuramento" dei triumviri).

La trattazione, in tal modo, rimane strutturalmente asimmetrica: M. prende dal paradigma (il numero minimo, la *pactio*, la pretesa *lex collegii*) ciò che può far comodo alla sua tesi, ma tralascia il resto.

Perplessità solleva in particolare il ricorso al principio *tres faciunt collegium*. M. insiste sulla «suggestiva» applicabilità di tale principio all'accordo del 60 a.C., ma non può trascurare il fatto che il giurista Nerazio Prisco – cui il principio comunemente si ascrive – visse tra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C., dunque oltre centocinquant'anni dopo gli eventi narrati. M. ne è ben consapevole, e lo rileva. Ma allora la «suggestione» rischia di diventare anacronismo metodologico, poiché il principio giurisprudenziale viene retroproiettato su una realtà che, in assenza di attestazioni positive, non lo conosceva. Non è che il problema sia irrisolvibile: la massima di Nerazio potrebbe riflettere una prassi anteriore per quanto non pacificamente accolta, come suggerirebbe il testo di Marcello da cui ricaviamo l'informazione. Tuttavia, la questione avrebbe dovuto essere affrontata con ben altro rigore, e non liquidata con l'avverbio «suggestivamente».

3. Più persuasiva appare la ricostruzione della legislazione del primo consolato di Cesare, cui è dedicato il capitolo II. M. analizza il meccanismo di «bilanciamento» degli interessi triumvirali attraverso le principali leggi del 59 a.C.: le *leges Iuliae agrariae*, la *lex Iulia de actis Cn. Pompei confirmandis*, la *lex Iulia de publicanis* e il plebiscito Vatino *de imperio C. Iulii Caesaris*. Si tratta di una ricognizione accurata, che trae grande profitto dalla letteratura specialistica, soprattutto in lingua italiana (da Betti sino ai recenti contributi di Schettino, Zecchini, Merola, Petrucci e Gagliardi), e che mostra come ciascun provvedimento corrisponda a precise concessioni reciproche frutto dell'accordo fra i triumviri: le terre ai veterani di

Pompeo, la riduzione del prezzo di appalto per i pubblicani (e quindi per la fazione di Crasso), e il proconsolato nelle Gallie per Cesare.

Nella discussione sulla *lex Iulia de publicanis* (p. 61-76), M. si confronta con il problema della *lex Sempronia* come quadro normativo vigente per la riscossione delle imposte in Asia, con il *Monumentum Ephesenum* e con le diverse posizioni dottrinali sulla questione del primo votante. L'analisi della locuzione ciceroniana *primus scivit* (Cic. *Planc.* 14.35) come possibile indicatore della natura di plebiscito della misura – anziché di una *lex publica* approvata dinanzi ai comizi centuriati – è ben condotta, anche se la conclusione cui perviene rimane ipotetica, come onestamente riconosce lo stesso M.

Di qualche interesse appare anche la trattazione del problema cronologico relativo alla decorrenza del proconsolato di Cesare (p. 71-75). La ricostruzione del plebiscito Vatino e la sua approvazione il 2 marzo 59 a.C. (*dies comitialis*, essendo le *kalendae* di marzo il giorno dei *Matronalia*) consente a M. di seguire la ricostruzione, già delineata da Gagliardi, che pone la scadenza del primo mandato proconsolare di Cesare al primo giorno di marzo del 54 a.C., con le implicazioni che ne derivano per il secondo quinquennio e per i successivi contrasti fra Cesare e il senato. Si tratta di questioni tecnicamente impegnative, e M., nel solco di Gagliardi, mostra di servirsi della necessaria documentazione, anche se ci si sarebbe aspettati un maggiore confronto critico con le posizioni di chi dissente (per esempio Petrucci su alcuni punti) oltre che una più puntuale esegesi delle fonti antiche esaminate in questo capitolo.

4. Il capitolo III (p. 77-86) è il più breve del volume e, per certi versi, il più deludente rispetto alle aspettative suscitate dal titolo. M. si concentra innanzitutto (§ 3.1) sul tentativo cesariano di coinvolgere Cicerone nell'alleanza, ricostruito attraverso la lettera *ad Att.* 2.3.3-4 e la mediazione di Cornelio Balbo. M. ripercorre l'episodio con diligenza, richiamando la dottrina pertinente (Zecchini, Grimal, Canfora, Schettino). L'analisi, nondimeno, non avanza di un passo rispetto a quanto già scritto nel § 6 dell'articolo *Cesare, Pompeo e Crasso. Tres faciunt collegium rem publicam invadere* (*Liv. per.* 103): *sulla natura giuridica e gli effetti del I Triumvirato e l'iniustum bellum Parthicum*, pubblicato dallo stesso M. in *SDHI*, 89, 2023, p. 223-276, di cui costituisce una riduzione quasi *verbatim* (ma sull'autoplagio di questo saggio v. quanto osservato *infra*, § 11).

La proposta di un governo «quadrumvirale» con Cicerone (a quanto pare auspicata da Cesare) è evocata ma non sviluppata e rimane un'etichetta per certi versi suggestiva, ma priva di approfondimento: non si chiarisce né quale contributo politico avrebbe apportato Cicerone né come la sua adesione avrebbe modificato la struttura interna del *collegium* triumvirale.

Il successivo paragrafo (§ 3.2), dedicato al cosiddetto convegno di Lucca del 56 a.C., è funzionale ma schematico: l'accordo elettorale per il consolato di Pom-

peo e Crasso, il sorteggio delle province e la proroga del comando gallico di Cesare sono elencati più che analizzati, rinviando di fatto al capitolo successivo per una loro trattazione sostanziale. Il capitolo si risolve così in un raccordo narrativo fra la prima e la seconda fase del triumvirato, senza un contributo interpretativo autonomo e riconoscibile.

5. Il capitolo IV (p. 87-126), dedicato al secondo consolato di Pompeo e Crasso nell'anno 55 a.C., è invece tra i più articolati del volume. M. distingue (p. 89) fra una legislazione «primaria» (*lex Pompeia Licinia de provincia C. Iulii Caesaris*; plebiscito Trebonio *de provinciis consularibus*) e una «secondaria» (*lex Licinia de sodaliciis* e altre misure che egli reputa minori), tenendo separati provvedimenti che sarebbero direttamente derivanti dagli accordi di Lucca e altri che esprimerebbero una più autonoma iniziativa consolare di Pompeo e Crasso.

In particolare, la parte sulla *lex Licinia de sodaliciis* (p. 98-118), su cui M. si era profuso nella prima monografia del 2021 (da cui queste pagine nella sostanza dipendono; v. *infra*, § 11) merita una valutazione a sé. M. propone di ricondurre la legge tanto a Crasso quanto, nella sostanza, anche a Pompeo, sulla base di Cass. Dio 39.37.1 e Cic. *Planc.* 20.49. La tesi non è nuova – M. la aveva già sostenuta in precedenti contributi – ed è potenzialmente difendibile, anche se non unanimemente condivisa dalla critica. La sezione più problematica è però quella in cui si discute se il plebiscito Trebonio abbia modificato costituzionalmente il modo di attribuzione delle province consolari (§ 4.4, p. 118-126). M. si interroga sulla portata innovativa del plebiscito rispetto alla tradizionale procedura, rimontando sino alla *lex Sempronia de provinciis consularibus* di Caio Gracco, e conclude per una sostanziale deroga all'ordinario assetto costituzionale. L'approdo appare suggestivo, ma purtroppo la dimostrazione avrebbe beneficiato di un confronto più completo con la letteratura recente e meno recente (da Rotondi a Lintott e Ferrary) che non sempre è discussa come avrebbe meritato.

Una notazione si impone riguardo alla sezione sul problema della decorrenza del secondo proconsolato di Cesare (p. 90-97). Il testo, pur seguendo fedelmente le conclusioni di Gagliardi e quelle a suo tempo formulate da Giulio Giannelli, non apporta elementi nuovi rispetto a quanto già discusso da M. nel già richiamato saggio apparso in *SDHI*, 89, 2023 (su cui v. anche *infra*, § 11) e propone sostanzialmente la stessa catena argomentativa e le stesse conclusioni cui era di recente già pervenuto.

6. Il capitolo V (p. 127-136) affronta quindi il tema dei limiti strutturali dell'accordo fra Cesare, Pompeo e Crasso attraverso due vicende destabilizzanti: la morte di Giulia nel 54 a.C., che incrinò in modo insanabile i rapporti fra Cesare e Pompeo (suo genero sino a quel momento) e la disfatta di Carre nel 53 a.C., con la morte di Crasso che avrebbe accelerato le dinamiche di conflittualità fra i due.

La trattazione è in parte già nota ai lettori: ancora una volta M. rielabora, spesso con ampie sovrapposizioni testuali, il suo articolo del 2023, riproponendone il § 5 in modo pressoché identico. La tesi che il *bellum Parthicum* costituisse un *bellum iniustum* – sia per la probabile assenza nel mandato proconsolare del potere di dichiarare guerra ai Parti, sia per la violazione dei trattati stipulati da Lucullo (69 a.C.) e Pompeo (66 a.C.) – è riproposta qui con gli stessi argomenti e le stesse citazioni. Il confronto testuale è istruttivo: interi paragrafi sono stati trasferiti con modifiche minime, talvolta con la sola soppressione di qualche nota o la lieve riformulazione di qualche periodo ovvero con l'innesto o la soppressione di avverbi o aggettivi.

La ricostruzione della battaglia di Carre e delle sue cause (errori strategici di Crasso, la superiorità della cavalleria partica, il ruolo del traditore Abgar), peraltro un fuor d'opera rispetto al tema centrale della monografia, è vivace e ben documentata. In piena aderenza alla letteratura militare specializzata (Brizzi, Traina, Cereti), M. valuta le responsabilità di Crasso: da un lato, riconosce la sua ambizione militare e il suo intento espansionistico «offensivo»; dall'altro, contestualizza la campagna nel quadro di un «intento imperialista» (espressione un po' forte, che ricorre alle p. 128, 146 e 150, impiegata in luogo di *imitatio Alexandri*) che avrebbe avuto anche il sostegno, almeno implicito, di Cesare, come comproverebbero la lettera di incoraggiamento menzionata da Plut. *Crass.* 16.3 e il contingente di mille *equites* guidati da Publio Crasso (Plut. *Crass.* 17.7): ma i testi plutarchei avrebbero necessitato di una meno affrettata *Quellenforschung*.

7. Il capitolo VI e le *Conclusioni* (p. 137-152) raccolgono le riflessioni più sistematiche del volume. M. conclude affermando che il triumvirato fra Cesare, Pompeo e Crasso avrebbe svolto una «funzione “parzialmente” stabilizzante del sistema costituzionale», nella misura in cui – operando come nuovo principio ordinante in luogo della *concordia ordinum* – avrebbe impedito l'esplosione di una guerra civile tra Pompeo e Crasso. Tale funzione, tuttavia, sarebbe stata strutturalmente fragile, perché affidata a precari equilibri personali dei tre triumviri, e dunque intrinsecamente contraria ai principi fondamentali della costituzione repubblicana per un preteso «deficit di democraticità»: in altre parole, i triumviri non avrebbero tratto la propria legittimazione dal suffragio popolare, ma dalla forza militare, economica e finanziaria, dai rapporti clientelari e dall'*autoritas* personale. Tuttavia, se quest'ultima affermazione è vera – e dovrebbe dunque indurre a negare recisamente alla *pactio* di Cesare, Pompeo e Crasso ogni rilevanza che ecceda il mero, fittizio e provvisorio accordo politico – viceversa M. si inerpica lungo un sentiero scosceso, sviluppando una riflessione sul rapporto fra *autoritas* e autocrazia, condotta con una discreta consapevolezza del dibattito dottrinale, e fortemente tributaria degli studi di Pietro Cerami e del recente saggio di Giuseppe Valditara (*Autoritas fra autorevolezza e autocrazia*, Torino, 2021), allo scopo di

dimostrare un'anticipazione delle derive del Principato.

Poco convincente, in ogni caso, appare il tentativo di collegare il primo triumvirato alla *dictatura perpetua* di Cesare, attraverso la rilettura del frammento dei *Fasti* di *Privernum* edito da Zevi sulla base di un lavoro comune svolto con Cassola. A tale riguardo, M. riprende la proposta – già avanzata da Licandro e criticamente discussa da Roberto Scevola – di un «collegio dittatoriale» formato da Cesare *dictator perpetuus*, da Lepido *magister equitum perpetuus*, e dai due *magistri equitum* temporanei Messalla Rufo e Domizio Calvino, scorgendovi una sopravvivenza dell'esperienza del governo direttoriale triumvirale. L'idea è interessante, ma l'epigrafe di *Privernum* è ancora oggetto di discussione sul piano ecdotico e interpretativo, e M. non si confronta adeguatamente con le perplessità avanzate al riguardo da Scevola. Anche la trascrizione del testo (p. 141 nt. 11) mostra gravi lacune sul piano epigrafico (M. dimostra di non conoscere né l'*AE* [che all'iscrizione dedica un articolato commento], né, più in generale, i criteri fissati da Panciera e Krummrey e comunemente accolti dagli studiosi per trascrivere i testi epigrafici).

8. Provando a tracciare un bilancio, il volume presenta significative e insuperabili criticità di carattere generale. Il problema, infatti, non sta nel riconoscere che l'accordo tra Cesare, Pompeo e Crasso ebbe effetti profondi sul funzionamento della *libera res publica*. Questa è constatazione ovvia, e nessuno studioso potrebbe negare che il patto privato fra i tre *potentiores* abbia inciso sulla dinamica delle magistrature, sull'uso dei plebisciti, sulla distribuzione dei comandi provinciali, sull'equilibrio fra senato, assemblee e capi militari. Il problema sta piuttosto nel modo in cui M. traduce questa incidenza materiale in una sorta di rilevanza costituzionale strutturale, arrivando a parlare, fin dalla *Premessa*, di una «struttura privata permanente», di un «*collegium* elitario» e di un governo occulto delle istituzioni repubblicane, esercitato dal 60 al 53 a.C. sotto la direzione di Cesare e allo stesso tempo insistendo sulla «rilevanza costituzionale» del triumvirato. Qui si consuma l'equivoco sul quale è costruito l'intero libro: scambiare l'efficacia politica di un'intesa fra aristocratici per una forma, sia pure anomala e dissimulata, di costituzionalizzazione della *potentia*.

La debolezza metodologica, peraltro, emerge in molti altri punti del volume. Se si vuole sostenere che gli accordi fra Cesare, Pompeo e Crasso abbiano prodotto effetti costituzionali materiali, la tesi è sostenibile e anzi utile. Se invece si intende attribuire al patto una consistenza paraistituzionale, allora sarebbe stato necessario dimostrare l'esistenza di una struttura stabile, di regole interne riconoscibili, di competenze, di procedimenti, di un rapporto determinato con gli organi della *libera res publica*. Nessuno di questi problemi è chiarito, del resto, con il rigore necessario sin dalle premesse del libro, e lungo tutta la trattazione nessuna fonte è sottoposta alla necessaria, puntuale esegesi per giungere alla dimostrazione della

tesi portante della monografia.

Sul piano del metodo, va rilevato inoltre che M. usa sistematicamente alcune categorie senza averle preventivamente definite. Cosa significa, per esempio, rispetto alla materia oggetto d'indagine, «rilevanza costituzionale»: formale? materiale? funzionale? politica? È un concetto che implica la modifica delle regole, l'alterazione delle prassi, oppure la semplice capacità di condizionamento? La mancata distinzione fra questi piani rende l'impianto complessivo della trattazione metodologicamente fragile (e dunque poco scientifico), ambiguo e, in ultima analisi, fuorviante.

Il punto decisivo, che il volume pare non cogliere, è che il primo triumvirato fu tanto più efficace proprio perché non fu “costituzionalizzato”. La sua forza stava nell'informalità, nella capacità di orientare dall'esterno gli strumenti ordinari della “costituzione” romana in un ordinamento che era fattuale, nel piegare magistrature e assemblee senza assumere la forma di una magistratura *extra ordinem*, nel governare interessi diversi senza trasformarsi in istituzione. La categoria corretta, dunque, non è quella di una nuova collegialità. E neppure quella di un *collegium* privato permanente e formalizzato da una pretesa *lex collegii* e da un giuramento. È, semmai, quella di una convergenza di interessi (una *societas potentiae*, nelle parole di Velleio Patercolo) capace di produrre effetti “costituzionali” senza divenire essa stessa “costituzione”. Insistendo invece sulla «rilevanza costituzionale» della struttura, il volume di M. finisce per perdere di vista proprio ciò che del fenomeno è più importante: la sua natura peculiare, politicamente potentissima, ma giuridicamente inafferrabile.

9. Un ulteriore, ma non trascurabile, aspetto critico riguarda lo stile argomentativo. Il volume alterna (pochi) passaggi di discreta densità analitica – specie nelle sezioni sulla legislazione del consolato di Cesare – ad altri di taglio divulgativo, dove la tesi è ripetuta costantemente in forma assertiva, senza adeguato confronto critico con chi sostiene posizioni diverse. Questo squilibrio emerge soprattutto nella *Premessa* e nei capitoli I e VI, dove le affermazioni più audaci (vale a dire: il triumvirato come *collegium*; la sostituzione della *concordia ordinum* con la *concordia triumvirum*; il «deficit di democraticità») tendono a essere enunciate con una sicurezza che non tiene nel debito conto la complessità del problema.

Sul fronte bibliografico, oltre alle lacune già segnalate, sarebbe stato utile confrontarsi anche con gli studi di Salvatore Marino sul tribunato della plebe e quelli curati da Federico Santangelo su Pompeo, oltre che con alcuni lavori recenti sulla storia numismatica tardo-repubblicana che avrebbero potuto arricchire la sezione sulle monete triumvirali. Tuttavia, più in generale, la letteratura è spesso richiamata, ma non pienamente sfruttata. Un esempio significativo è il volume di Maria Teresa Schettino (*Marcus Licinius Crassus. Pratique et conception du pouvoir*, Roma, 2023), che rappresenta uno dei contributi di riferimento più aggiornati su

Crasso; M. lo cita frequentemente, ma senza scendere a un confronto specifico con le tesi di questa studiosa.

10. La monografia, peraltro, avrebbe richiesto una revisione redazionale assai più accurata. Per esempio, in apertura del volume (p. 11-12) compare un *Indice delle fonti citate* inspiegabilmente così definito. Si tratta, infatti, di un elenco di abbreviazioni bibliografiche, tant'è vero che un ulteriore *Indice delle Fonti citate* è poi alle p. 177 ss. In esso, inoltre, sono indicate le *Novellae Maioriani*, che però non risultano mai citate in tutto il libro. C'è pertanto da chiedersi da quale precedente file sia stata trascinata questa sezione.

Più in generale l'apparato bibliografico e citazionale è attraversato da un gran numero di refusi, non sempre veniali, come quelli che riguardano i titoli di opere in lingua straniera, spesso riprodotti in modo inesatto. Per esempio, già a p. 13 compaiono, nel giro di poche righe, «biografy» e poi «biografhy» per *biography*, «costitutional» per *constitutional*, e persino un titolo francese con ben due errori «*Pratique e conception du pouver*» (due volte: p. 13 e p. 169); e questo per tacere del celebre prosopografo tedesco Matthias Gelzer, citato come Genzer (p. 93), o del repertorio numismatico *Coinage of the Roman Republic*, che diventa sistematicamente «Coniage» (errore presente anche nelle citazioni di questo lavoro nelle precedenti pubblicazioni di M.).

A ciò si aggiungono errori di conoscenza della lingua latina, difficilmente giustificabili come sviste in un lavoro di storia giuridica romana. Si rilevano formulazioni come: «*imperia straordinaria*» invece di *imperia extraordinaria* (p. 22 e 122); «*magister equituum*», in luogo di *magister equitum* (p. 57); «*proconsole cum imperium*» (p. 95, ove si riproduce l'errore presente già nella prima versione del lavoro, in *SDHI*, 89, 2023, p. 250). Sviste di questo genere, singolarmente forse emendabili, nel loro accumulo, o peggio quando ripetute da un lavoro all'altro, finiscono tuttavia per indebolire l'affidabilità complessiva del lavoro e per confermare l'impressione di una pubblicazione affrettata e non adeguatamente sottoposta a controllo editoriale. Sorprende che i *peer reviewer* individuati per valutare il volume in vista dell'inserimento in collana non si siano accorti, a tacer d'altro, dell'ingente numero di questi errori materiali, anche in relazione al riuso massiccio dei materiali impiegati per confezionare il volume (v. *infra*, § 11).

Alcuni di tali errori, d'altro canto, non possono essere ascritti soltanto alla responsabilità tipografica, giacché ricorrono con una regolarità tale per cui diventano una cartina di tornasole del metodo di lavoro di M.: circostanza, questa, che non soltanto nuoce all'immagine complessiva della monografia (che appare come una frettolosa rifusione di materiali già pubblicati, con l'aggiunta di appena qualche elemento di novità), ma che, considerando i vari aspetti di debolezza, non solo metodologica, ai quali si è accennato, segna la direzione in cui sembra muoversi oggi, con questo suo ultimo allievo, la Scuola palermitana.

11. Una valutazione critica della monografia in esame non può eludere il problema dei suoi rapporti con i precedenti contributi di M. sul tema. Il volume – che reca come data di pubblicazione ottobre 2025 (p. 6) – riutilizza in modo sistematico e in larghissima misura, ma senza dichiarazione esplicita, materiali già pubblicati in due precedenti contributi di M.: *Rivali e colleghi. La lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate e il primo consolato di Pompeo e Crasso*, apparso in *IAH*, 15, 2023, p. 167-187, e il già citato (*supra*, § 4) articolo apparso in *SDHI*, 89, 2023. Il confronto testuale fra i tre lavori mostra un quadro preoccupante.

Come già accennato nei paragrafi precedenti, le sovrapposizioni con il saggio dato alle stampe in *SDHI*, 89, 2023 sono di gran lunga le più estese. Interi paragrafi dell'articolo – il § 2 sul principio *tres faciunt collegium*, il § 3 sulla formazione progressiva dell'accordo e sulla *lex collegii* (Suet. *Iul.* 19.2), il § 4 sull'illiceità dell'alleanza, il § 5 sul *bellum Parthicum*, il § 6 sul tentativo di coinvolgere Cicerone (Cic. *ad Att.* 2.3.3-4), larga parte del § 7 sulla funzione stabilizzante e il cosiddetto «deficit di democraticità» – sono stati trasferiti nel libro con riformulazioni irrilevanti, o qualche minima soppressione, e addirittura con gli stessi refusi e gli stessi errori di latino. La nt. 6 della *Premessa* (p. 16), che elenca le denominazioni antiche del triumvirato nelle fonti antiche, riproduce quasi alla lettera la nt. 1 dell'articolo apparso in *SDHI* (p. 223-224), compreso il refuso «Triumvirato» con riferimento alla magistratura straordinaria di Ottaviano, Antonio e Lepido del novembre del 43 a.C. La stessa sorte tocca alle note biografiche sui tre triumviri (nt. 3-5 in *SDHI*, riformulate nelle nt. 1-3 della *Premessa* del libro), all'analisi del consolidamento della cosiddetta conferenza di Lucca, alla discussione sulla *dictatura perpetua*. L'elenco potrebbe proseguire a lungo.

Anche le sovrapposizioni con l'articolo apparso in *IAH*, 15, 2023, sebbene meno estese, riguardano nuclei essenziali del volume: la ricostruzione dell'alleanza consolare del 70 a.C. come precedente del patto triumvirale, la riflessione sulla *concordia ordinum* e sulla *concordia triumvirum* con il relativo supporto numismatico (denario del 42 a.C., *RRC* 494/41), la discussione sulla *lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate* come «smantellamento incruento» della costituzione sillana, la trattazione della *lex Aurelia iudiciaria* di Cotta con la stessa critica ad Arangio-Ruiz sulla questione dei *tribuni aerarii* (p. 183 nt. 3 in *IAH* = p. 51 nt. 75 del libro). Ma anche per questo secondo contributo l'elenco potrebbe proseguire a lungo.

Anche se M. avesse voluto raccogliere in un volume organico i risultati acquisiti in precedenza, le buone prassi avrebbero richiesto – o meglio: imposto – che il riutilizzo di materiali già editi fosse dichiarato con franchezza e trasparenza, indicando in modo esplicito i contributi precedenti di cui un determinato libro costituisca lo sviluppo o la sintesi. Nel volume di M. questo avvertimento manca del tutto: entrambi i saggi del 2023, infatti, non sono mai citati.

Il libro, peraltro, non si limita ad aggiornare o ampliare i contributi prece-

denti, ma in larga misura li ingloba senza farne cenno. Siamo di fronte, insomma, a un caso emblematico di quello che suole definirsi autoplagio. Tale termine, infatti, descrive tecnicamente il riuso non dichiarato di propri testi già editi ed è da tempo oggetto di attenzione nell'etica della ricerca accademica, anche italiana, e fra le linee guida di molti editori e comitati scientifici, che lo considerano un problema da affrontare con trasparenza. Da questo punto di vista, sarebbe stato sufficiente una chiara nota introduttiva che spiegasse il rapporto fra il libro e i due articoli del 2023, precisando quali sezioni costituiscono una ripresa rielaborata, quali un'integrazione originale. Una trasparenza necessaria, che avrebbe collocato in modo più onesto nel dialogo scientifico il contributo di M., al di là dei suoi contenuti e delle sue sviste.

D'altra parte, la tendenza di M. a un marcato riuso, anche molto esteso, dei propri precedenti lavori è ben evidente confrontando anche il § 4.3, dedicato alla *lex Licinia de sodaliciis* e la precedente trattazione dello stesso punto svolta da M. nella monografia – apparsa nella medesima collana – *I collegia nell'antica Roma*, Roma, 2021, p. 118-160. Il confronto testuale fra le due opere segnala un riuso molto esteso del materiale già pubblicato nel 2021. Non si tratta solo di ripresa di fonti antiche o di bibliografia, ma di una vera trasposizione di blocchi argomentativi, spesso con frasi quasi identiche e con il medesimo ordine espositivo. Per quanto, in questo caso, il riuso sia almeno parzialmente dichiarato (p. 98 nt. 44), anche con riferimento ad altri lavori, resta però il fatto che la dichiarazione è generica rispetto all'ampiezza effettiva della ripresa. Una formulazione trasparente avrebbe dovuto avvertire il lettore che larga parte della trattazione della *lex Licinia de sodaliciis* riproduce, con modifiche e aggiornamenti, segmenti già editi nel volume del 2021, a loro volta in parte ripresi (pp. 147-160) dal precedente articolo di M., *La lex Licinia de sodaliciis e i collegia illicita elettorali alla luce di una rilettura della pro Plancio di Cicerone*, in *IAH*, 8, 2016, p. 157-176. Esistono numerosi confronti testuali e marcati profili di autoripresa, concentrati soprattutto nelle p. 98-117 del volume rispetto alle p. 118-160 e, in particolare, p. 139-160 della monografia del 2021 sui *collegia*. In particolare, la porzione di testo che va da p. 100 terzo capoverso fino a p. 108 della monografia qui in esame è pressoché perfettamente coincidente con le p. 140-149 della monografia del 2021: la ripresa testuale di questa decina di pagine è quasi integrale. Ma altri esempi sarebbero possibili (per esempio il commento a D. 4.7.12, cui M. dedica le p. 155-160 della monografia del 2021, confluite ampiamente nella monografia in esame alle p. 113-117).

Come accennato, si è di fronte a numerose tracce di un *modus operandi* radicato nella produzione di M. Già la monografia del 2021 sui *collegia* è a sua volta ampiamente dipendente da altri lavori precedenti: essa non si limita a riprendere occasionalmente risultati già maturati in precedenti articoli, ma incorpora in modo ampio, e in più punti testualmente molto ravvicinato, almeno quattro contributi

anteriori, ossia: il già citato articolo sulla *lex Licinia de sodaliciis e i collegia illicita elettorali* apparso in *IAH*, 8, 2016, p. 157-176; *Collegia, legislazione associativa e lotta politica nella tarda repubblica romana*, in *TSDP*, 11, 2018, p. 1-59; *Le solidarietà politiche e la libertà associativa nella Roma delle origini: le fonti legislative (Tab. 8.27) ed epigrafiche*, in *IAH*, 11, 2019, p. 129-148 e *La repressione dei collegia Bacchanalia tra fonti epigrafiche e racconto liviano*, in *SDHI*, 86, 2020, p. 167-190. Oltre a quanto si è detto con riguardo all'articolo del 2016 ampiamente ripreso alle p. 155 ss. della monografia del 2021, e a tacer d'altro, i casi più vistosi sono due. Innanzitutto quello dell'articolo del 2019, che sostanzialmente confluisce (solo con qualche minimo ampliamento) nel cap. I della monografia sui *collegia*, talvolta con coincidenza testuale pressoché integrale e solo con minime modifiche redazionali e rinumerazione delle note. Subito dopo viene il saggio sui *Bacchanalia* (2020), trasposto nel cap. II, con forte continuità di struttura, consonanze testuali e conclusioni, ma senza citare mai tale saggio nell'intero volume, come sarebbe stato invece doveroso.

Sul piano strettamente scientifico, non ogni riuso di propri lavori è di per sé censurabile: una monografia può legittimamente nascere dalla rielaborazione di studi preparatori, soprattutto quando li integra in un disegno più ampio. Qui, però, il problema sta nella quantità e nella visibilità del riuso, che nel metodo di M. costituisce una costante. Al di là della mancanza di trasparenza, molte pagine di M., quando riprese da un lavoro all'altro, non appaiono ripensate, ma piuttosto riversate con adattamenti minimi, talora con medesima progressione espositiva, identiche note e conclusioni sovrapponibili, rendendo possibile l'esercizio di veri e propri confronti testuali. Ciò, alla lunga, produce un effetto di accumulo: i lavori di M. (in particolare le monografie) assumono la fisionomia di materiali spesso rifusi e riadattati, piuttosto che quella di lavori originali.

12. Per le ragioni sin qui esposte, il giudizio sull'opera di M. non può essere positivo. Non perché il tema sia marginale, ma perché è trattato a partire da un presupposto fuorviante e con poca consapevolezza metodologica; fonti e acquisizioni dottrinali consolidate sono sistematicamente subordinate a uno schema precostituito. E se forse può parlarsi di effetti istituzionali del triumvirato, non si può pretendere di irregimentare tali effetti in una quasi-struttura costituzionale.

In ultima analisi, la monografia non solo non mantiene la promessa di rinnovare l'interpretazione del primo triumvirato, ma finisce per irrigidire tale interpretazione in una costruzione concettuale impropria. Il risultato è una tesi più suggestiva che dimostrata, svolta in modo assertivo e priva di qualsivoglia dimostrazione scientificamente fondata, in nessun modo verificata (o anche solo verificabile) sia sul piano esegetico sia su quello giuridico. In definitiva, una lettura da respingere: non soltanto per la radicalità della domanda, quanto (soprattutto) per l'inadeguatezza della risposta.